REGOLAMENTO (CEE) N. 776/90 DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 1990

recante fissazione di modalità complementari di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore degli ortofrutticoli per quanto riguarda i pomodori, le lattughe, le cicorie scarole, le carote, i carciofi, le uve da tavola, i meloni e le fragole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3210/89 del Consiglio, del 23 ottobre 1989, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare agli scambi di ortofrutticoli freschi [1], in particolare l'articolo 9,

considerando che il regolamento (CEE) n. 816/89 della Commissione [2] ha fissato l'elenco dei prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore degli ortofrutticoli a decorrere dal 1° gennaio 1990; che figurano tra detti prodotti i pomodori, le lattughe, le cicorie scarole, le carote, i carciofi, le uve da tavola, i meloni e le fragole;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3944/89 della Commissione, del 29 dicembre 1989 [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 245/90 [4], ha stabilito le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di ortofrutticoli freschi, in appresso denominato MCS;

considerando che il regolamento (CEE) n. 527/90 della Commissione [5], ha stabilito per il mese di marzo 1990 un periodo I, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89, per i prodotti succitati; che le previsioni di spedizioni spagnole destinate al mercato comunitario, escluso il Portogallo, e la situazione del mercato inducono a stabilire un periodo I per tutti i prodotti sopra elencati, ad eccezione delle fragole, per il mese di aprile 1990; che, sulla base dei criteri succitati, risulta opportuno stabilire per le fragole un periodo III per il mese di aprile; che, tenuto conto dell'estrema sensibilità del mercato di tale prodotto, è opportuno determinare dei massimali indicativi per periodi molto brevi, in applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3210/89;

considerando che occorre rammentare che sono di applicazione le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3944/89, relative al controllo statistico e all'impiego di documenti di uscita per le spedizioni spagnole, nonché alle varie notifiche che gli Stati membri devono comunicare, onde garantire il corretto funzionamento dei MCS;

considerando che, data la necessità di disporre di informazioni precise, soprattutto nella fase iniziale di applicazione del MCS, è d'uopo disporre che le comunicazioni relative al controllo statistico degli scambi siano trasmesse alla Commissione con frequenza e regolarità;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89 per i pomodori di cui al codice NC 0702 00 10, le lattughe a cappuccio di cui al codice NC 0705 11 10, le lattughe diverse da quelle a cappuccio di cui al codice NC 0705 19 00, cicorie scarole di cui al codice NC ex 0705 29 00, le carote di cui al codice NC ex 0706 10 00, i carciofi di cui al codice NC 0709 10 00, le uve da tavola di cui al codice NC 0806 10 15 ed i meloni di cui al codice NC 0807 10 90, sono indicati nell'allegato.

2. Per le fragole di cui al codice NC 0810 10 90,

— i massimali indicativi previsti all'articolo 83, paragrafo 1 dell'atto di adesione, nonché

— i periodi previsti all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89

sono indicati nell'allegato.

Articolo 2

1. Per le spedizioni dei prodotti di cui all'articolo 1 effettuate dalla Spagna a destinazione del mercato comunitario, eccettuato il Portogallo, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3944/89, esclusi gli articoli 5 e 7.

Tuttavia, la comunicazione prevista all'articolo 2, paragrafo 2 del citato regolamento, ha luogo entro ciascun martedì relativamente ai quantitativi spediti nel corso della settimana precedente.

[1] GU n. L 312 del 27. 10. 1989, pag. 6.
[2] GU n. L 86 del 31. 3. 1989, pag. 35.
[3] GU n. L 379 del 28. 12. 1989, pag. 20.
[4] GU n. L 27 del 31. 1. 1990, pag. 14.
[5] GU n. L 53 dell'1. 3. 1990, pag. 87.

2. Le comunicazioni previste all'articolo 9, primo comma del regolamento (CEE) n. 3944/89, relative ai prodotti sottoposti ad un periodo II o ad un periodo III, vengono trasmesse alla Commissione entro il martedì di ogni settimana per la settimana precedente.

Durante l'applicazione di un periodo I, le comunicazioni sono effettuate una volta al mese, entro il cinque di ogni mese per i dati del mese precedente ; se del caso la comunicazione reca l'indicazione « nulla ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 2 aprile 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 1990.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

Fissazione dei periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89 e dei massimali di cui all'articolo 83 dell'atto di adesione

Periodo compreso tra il 2 e il 29 aprile 1990

Designazione delle merci	Codice NC	Periodo
Pomodori	0702 00 10	I
Lattughe a cappuccio	0705 11 90	I
Lattughe diverse da quelle a cappuccio	0705 19 00	I
Cicorie scarole	ex 0705 29 00	I
Carote	ex 0706 10 00	I
Carciofi	0709 10 00	I
Uve da tavola	0806 10 15	I
Meloni	0807 10 90	I

Designazione delle merci	Codice NC	Massimali indicativi	Periodi
Fragole	0810 10 90	2 — 8. 4. 1990 : 11 000 t	III
		9 — 15. 4. 1990 : 9 000 t	III
		16 — 22. 4. 1990 : 12 000 t	III
		23 — 29. 4. 1990 : 12 000 t	III